



GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

DICEMBRE 2024

FAQ in materia di accesso ai dati della cartella clinica

ai sensi dell'art. 15 del Regolamento
europeo sulla protezione dei dati (RGPD)




**GPDP**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

1) Cosa si ottiene presentando istanza di accesso alla propria cartella clinica ai sensi dell'art. 15 del RGPD: copia dei dati personali o copia della documentazione?

L'interessato può accedere, ai sensi dell'art. 15 del RGPD, alla propria cartella clinica (o alla cartella clinica del defunto), ai sensi dell'art. 2-terdecies del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ottenendo copia dei dati personali oggetto di trattamento (art. 15, par. 3 del RGPD).

Nei casi in cui sia necessario garantire l'esattezza, la completezza e l'intelligibilità delle informazioni richieste il titolare fornisce all'interessato copia integrale dei documenti contenenti tali dati (sentenza CGUE 307-22 del 26 ottobre 2023).





2) Con la richiesta di accesso alla cartella clinica, presentata ai sensi dell'art. 15 del RGPD, l'interessato può pretendere di ottenere a titolo gratuito copia di tutta la documentazione contenuta in tale cartella?

No. Come evidenziato nella faq precedente, **con la richiesta di accesso alla cartella clinica** ai sensi del sopra citato art. 15 **viene fornita a titolo gratuito copia dei dati personali e non necessariamente dei documenti contenuti in tale cartella.**



La prima copia di tali dati viene fornita gratuitamente (art. 12, par. 5 e art. 15, par. 3, del RGPD).



3) Chi valuta la necessità di fornire copia integrale dei documenti contenuti nella cartella clinica a fronte di una richiesta di accesso ai dati di cui all'art. 15 del RGPD?

Il titolare del trattamento.

Nel fornire copia dei dati personali in risposta a una domanda di accesso presentata ai sensi dell'*art. 15 del RGPD*, il titolare valuta se occorre fornire copia integrale o meno di tutta o parte della documentazione contenuta nella cartella clinica **per garantire all'interessato di verificare l'esattezza, la completezza, nonché l'intelligibilità dei dati richiesti** (*cf. in tal senso il documento del Comitato europeo per la protezione (EDPB) "Linee guida 1/2022 sui diritti degli interessati - Diritto di accesso" - versione 2.1 del 28 marzo 2023 - punto 152, rintracciabili all'indirizzo web: https://www.edpb.europa.eu/system/files/2024-04/edpb_guidelines_202201_data_subject_rights_access_v2_it.pdf*).





4) A fronte di una generica istanza di accesso alla cartella clinica, non presentata formalmente ai sensi dell'art. 15 del RGPD, come deve comportarsi il titolare del trattamento?

Le Linee guida, sopracitate, fanno presente che il Regolamento non prevede requisiti formali per la presentazione di richieste di accesso ai dati personali ai sensi dell'art. 15 del RGPD e consigliano ai titolari una certa indulgenza nei confronti dei richiedenti, spesso non a conoscenza delle complesse disposizioni del RGPD.

In caso di dubbi, si raccomanda al titolare del trattamento di chiedere all'interessato che presenta la richiesta di accesso di specificare l'oggetto della richiesta stessa (*cfr. Linee guida sopracitate, punto n. 50*)





GPDP

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

**La scheda ha finalità
divulgative**

**Garante per la protezione dei
dati personali
Piazza Venezia, 11
00187 Roma
protocollo@gpdp.it
www.gpdp.it**